



Procura della Repubblica di Verbania

Il Procuratore della Repubblica,

Considerato

che il Presidente del Tribunale di Verbania, con provvedimento del 7 gennaio 2025, ha sospeso, fino al 31.3.2025, l'utilizzo dell'applicativo APP; che lo stesso Presidente ha disposto la proroga della detta sospensione in data 31.3.2025, in data 30.6.2025, in data 30 settembre 2025, in data 2 gennaio 2026 e, da ultimo, in data 1 aprile 2026 (limitatamente al deposito di atti e documenti in udienza, al deposito degli atti relativi alle notifiche effettuate a mezzo UNEP, agli avvisi di fissazione di udienza, alle attestazioni di irrevocabilità e alle altre annotazioni in calce alle sentenze, ai provvedimenti di carattere non definitivo, alle convalide di arresto, agli interrogatori di garanzia, ai processi per direttissima, ai decreti di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 c.p.p.);

Ritenuto

che, a seguito delle modifiche introdotte con il D. M. 27/12/2024, n. 206 (*"Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico"*; G.U. n. 304 del 30 dicembre 2024), a decorrere **dal giorno 1 aprile 2025 è obbligatorio l'uso di APP anche per:**

- l'iscrizione delle notizie di reato;
- il deposito degli atti relativi alla convalida dell'arresto ed al giudizio direttissimo;

che con D. M. del 31 dicembre 2025 il regime di c.d. doppio binario è stato, invece, prorogato:

- **fino al 30 giugno 2026 con riferimento al deposito, da parte dei soggetti abilitati interni, di atti documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonché tra presenti (nel senso che tale deposito potrà avere luogo anche con modalità non telematiche);**
- **fino al 31 marzo 2026 con riferimento al deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e**

memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV titolo I capo VI e titolo II capo III del codice di procedura, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio;

che, dunque, alla luce di tali disposizioni:

- dal giorno 1 gennaio 2026 è obbligatorio l'uso di APP anche per il deposito delle richieste di misure cautelari, personali e reali;
- dal giorno 1 aprile 2026 tale obbligo è esteso anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti che dispongono una misura cautelare coercitiva, nonché alle impugnazioni avverso sequestri preventivi e probatori;

Rilevato

che l'uso di APP continua a presentare, come è purtroppo noto, innumerevoli problemi tecnici e pratici; sul punto, devono essere richiamate tutte le argomentazioni svolte nei precedenti provvedimenti di sospensione emessi dallo scrivente Procuratore, atteso che le problematiche ivi evidenziate appaiono in larga misura ancora presenti;

che, in particolare, nonostante i numerosi tentativi già effettuati (e quelli ancora in corso), l'applicativo, allo stato attuale, **con riferimento specifico all'attività di iscrizione delle notizie di reato**, continua a offrire una risposta lenta e inefficace (incompatibile con il numero dei procedimenti che quotidianamente devono essere iscritti presso la Procura di Verbania);

che, con grande senso del dovere ed altrettanto grande dispendio di energie lavorative, vengono comunque già iscritte su APP tutte le notizie a carico di ignoti e le notizie relative a diverse fattispecie di reato;

che, tuttavia, continuano a registrarsi problemi sia in relazione ai procedimenti urgenti (arresti, sequestri), sia in relazione ai procedimenti "ordinari" (con ripetuti blocchi del sistema, dovuti, tra l'altro, anche alla impossibilità di validare le Notizie di Reato in tutti i casi in cui la Polizia Giudiziaria indichi reati che APP non riconosce, ovvero dovuti alla necessità di apportare modifiche ai dati precedentemente inseriti dal personale amministrativo e/o dalla Polizia Giudiziaria);

che, invero, l'attività pratica svolta nei mesi appena trascorsi, pur evidenziando sensibili progressi quanto ai tempi di lavorazione, ha comunque evidenziato l'esistenza di malfunzionamenti che, allo stato, **continuano ad impedire di fatto di procedere con regolarità – ed in via esclusiva - alle operazioni di iscrizione;**

che, inoltre, si sono ancora registrate (a quanto consta, non solo presso questa Procura ma anche in numerosi altri Uffici) *sparizioni* di provvedimenti (nella specie, di iscrizioni) apparentemente registrati ma poi di fatto non rinvenuti nell'applicativo;

che si possono qui riportare le argomentazioni svolte dal MagRif di questa Procura, dottoressa Sveva de Liguoro, nella nota del 26 marzo 2026:

<<il c.d. flusso di iscrizione dei procedimenti si conferma ancora assai farraginoso: la prova empirica, concentrata su fascicoli apparentemente "banali" (ossia, iscritti per reati del Codice della Strada, reati edilizi ed ambientali, ovvero iscritti a carico di ignoti), a causa della rigidità del sistema nella modifica dei dati inseriti dalla PG denunciante, ha condotto a diverse iscrizioni errate (ora nella qualificazione giuridica, ora nell'epoca o luogo di commissione del reato, ora nell'individuazione della persona offesa, ora in altri dettagli, quali la natura, di fiducia o d'ufficio, del difensore), tali da obbligare ad aggiornamenti successivi all'iscrizione del procedimento, i quali, tuttavia, non sempre assicurano la tempestiva correttezza del dato, oltre a determinare un inutile aggravio di lavoro per magistrati e segreterie, sicuri pasticci nei registri>>;

Ritenuto

che l'attuale, perdurante, inadeguatezza di APP è, di fatto, attestata dalle stesse continue modifiche e dai frequenti aggiornamenti dell'applicativo effettuati dal Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Applicativi (Ministero della Giustizia), **gli ultimi dei quali comunicati il 24 marzo 2026;**

che, difatti, se, da un lato, tali interventi testimoniano lo sforzo che le strutture tecniche del Ministero stanno compiendo per adeguare l'applicativo alle reali ed articolate esigenze degli uffici, dall'altro confermano l'**attuale inadeguatezza di uno strumento che è stato imposto quando era ancora ben lontano da standard sia pur minimi di efficacia;**

Considerato

che, per ragioni analoghe, nonostante la *sperimentazione* effettuata, risulta ancora di fatto inaffidabile il deposito su APP degli atti relativi alla **convalida dell'arresto ed al giudizio direttissimo;**

che, invero, pur in presenza di evidenti progressi, risulta ancora lampante l'impossibilità di conciliare l'urgenza connessa alla trattazione degli arresti in flagranza di reato con i tempi ancora incerti della gestione di APP (come emerge anche dalla indicata relazione del MagRif: *<<le suddette lungaggini del flusso di APP, più in generale, appaiono ancor più in conflitto con l'urgenza sottesa al rito direttissimo, alla richiesta al GIP di convalida di arresto/fermo, al deposito di atti dell'altrettanto delicata fase cautelare>>;*

Ritenuto

che questo Ufficio sta provando a redigere con APP i decreti di citazione diretta a giudizio;

che, tuttavia, tale modalità risulta, allo stato, poco efficace (tra l'altro, a causa della mancata interazione tra APP e GIADA);

che - anche con riferimento a questo tema - si possono riportare le considerazioni del MagRif della Procura di Verbania:

<<per il decreto di citazione diretta a giudizio, premessa la già segnalata assenza di interoperatività tra l'applicativo GIADA e APP, le prove di deposito a mezzo APP sono ancora assai deludenti: sebbene risolto, attraverso una nuova profilazione della Segreteria, il problema della "sparizione" del decreto, le lungaggini del flusso, a partire dall'aggiunta manuale della data di udienza nell'atto, senza contare la necessità di ripetizione del flusso nel caso di inserimento di atto errato, o peggio di intervento della Segreteria in caso di firma di atto errato, in questo momento mal si conciliano con l'interesse allo smaltimento dell'arretrato fermo nelle Segreterie>>;

che gli stessi limiti caratterizzano anche tutte le ulteriori attività rispetto alle quali l'uso di APP è ormai obbligatorio;

che giova riportare ancora uno stralcio della relazione 26.2.2026 del MagRif:

<<Sul deposito telematico di documenti in udienza, si ribadisce che l'uso esclusivo di APP presupporrebbe: 1) postazioni PC in aula per tutte le parti e per il Giudice, invero mancati; 2) la disponibilità di tutti gli atti del fascicolo del PM in formato digitale, mentre buona parte sono solo analogici (o perché si tratta di fascicoli iscritti ante riforma, ancora pendenti, ovvero perché contenenti, ad esempio, documenti sequestrati in originale), quindi, in alternativa al formato nativo digitale, la disponibilità di personale di segreteria dedicato a digitalizzare tempestivamente gli atti da depositare in udienza (ma è nota la carenza di personale amministrativo che affligge l'Ufficio Giudiziario di Verbania); 3) anche laddove gli atti siano nativi digitali, la possibilità di separare il foglio da produrre dal resto del fascicolo, mentre, allo stato, APP non consente di estrapolare singole pagine da un documento acquisito in un'unica soluzione al fascicolo telematico del PM>>.

Valutato

che le suindicate difficoltà tecniche, già decisive, assumono ulteriore valenza alla luce della ormai cronica e strutturale condizione di **carenza di personale amministrativo di questo Ufficio (che attualmente presenta una scopertura di quasi il 60% rispetto alla previsione di organico)**;

Ritenuto

che le circostanze fin qui esposte continuino ad integrare, in concreto, un **grave malfunzionamento del sistema, da intendere come situazione di inadeguata prestazione dell'applicazione**, tale da condizionare

negativamente, per un prolungato lasso di tempo, l'esercizio delle ordinarie attività dell'ufficio;

che l'art. 175 *bis*, comma 4, c.p.p., consente al dirigente dell'ufficio giudiziario di accertare e attestare il malfunzionamento del sistema, sebbene non certificato ai sensi del comma 1 dello stesso art. 175 *bis*, e di autorizzare, conseguentemente, la redazione degli atti e dei documenti in formato analogico ed il deposito con modalità non telematiche;

P. Q. M.

sentito il MagRif di questa Procura e vista la relazione dallo stesso depositata;

- 1) **attesta** il malfunzionamento del sistema operativo APP 2.0 presso la Procura della Repubblica di Verbania, ai sensi dell'art. 175 *bis*, comma 4, c.p.p.;
- 2) **dispone** la sospensione parziale – fino al 30 giugno 2026 - dell'utilizzo del detto sistema operativo, con conseguente possibilità, ai sensi dell'art. 175 *bis*, comma 3, c.p.p., da parte dei soggetti abilitati interni dell'ufficio (vale a dire, Magistrati e Personale Amministrativo):
 - **di iscrivere le notizie di reato anche con le modalità ordinarie;**
 - **di redigere in forma analogica e depositare anche con modalità non telematiche le richieste di convalida dell'arresto, le presentazioni per il giudizio direttissimo, i decreti di citazione diretta a giudizio;**
 - **di redigere in forma analogica e depositare anche con modalità non telematiche le richieste di misure cautelari, personali e reali, nonché le impugnazioni avverso i provvedimenti che dispongono una misura cautelare coercitiva, e le impugnazioni avverso sequestri preventivi e probatori;**
- 3) **dispone** che venga quotidianamente verificato il funzionamento dell'applicativo APP 2.0, segnatamente con riferimento alle operazioni di iscrizione delle notizie di reato, nonché alle operazioni di deposito delle richieste di convalida dell'arresto, delle presentazioni per il giudizio direttissimo e dei decreti di citazione diretta a giudizio.

Manda alla Segreteria per la comunicazione:


- ai Magistrati, togati ed onorari, in servizio presso questa Procura;
- al Mag.Rif;
- al R.I.D. requirente distrettuale;

- al Personale Amministrativo;
- al Procuratore Generale della Repubblica di Torino;
- al Presidente del Tribunale di Verbania;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania.

Dispone, inoltre, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Procura di Verbania.

Verbania, mercoledì 1 aprile 2026

Il Procuratore della Repubblica
dott. Alessandro Pepè



ALESSANDRO PEPE'
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
01.04.2026 10:09:04
GMT+00:00